# CAMERA DEI DEPUTATI N. 6527

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato GIOVANARDI**

Modifiche alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

*Presentata l'8 novembre 1999*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'istituzione del comune di Cavallino Treporti per scorporo dal comune di Venezia, ai sensi della legge regionale 29 marzo 1999, n. 11, e conseguente all'esito del *referendum* popolare tenutosi in data 13 dicembre 1998, rende necessario adeguare la legislazione speciale prevista per Venezia al fine di non interrompere il flusso finanziario finalizzato alla salvaguardia della città. Devono essere altresì previsti stanziamenti anche per la parte di territorio oggi amministrata dal nuovo comune di Cavallino Treporti e precedentemente amministrata dal comune di Venezia. Conseguentemente nella legislazione speciale prevista a favore di Venezia, occorre un adeguamento, prevedendo interventi finanziari e normativi destinati al comune di Cavallino Treporti. Il comune di Cavallino Treporti deve altresì essere inserito nell'elenco dei comuni della gronda lagunare oggetto degli interventi di salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica.

La deliberazione della giunta regionale n. 3880 del 5 ottobre 1999 affida in concessione al consorzio di bonifica Basso Piave la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'acquedotto sostitutivo dei pozzi per l'irrigazione del comune di Cavallino Treporti, per un importo di lire 25 miliardi. Tale deliberazione avvia nel concreto e con tempi certi di esecuzione interventi alternativi all'attuale sistema di prelievo delle acque di irrigazione da pozzi attingenti direttamente alle falde acquifere, che, ponendo problemi di subsidenza, avevano determinato la decisione di porre fine a tali emungimenti. Ai sensi della disposizione di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, introdotta dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, si era deciso di porre fine ai citati emungimenti il 31 dicembre 1999.

Con la presente proposta di legge si intende prorogare tale termine al 31 dicembre 2002 per renderlo compatibile con la conclusione dell'esecuzione dell'opera, senza provocare interruzioni o danni alle attività agricole.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 2, sesto comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, dopo le parole: « Musile di Piave » sono aggiunte le seguenti: « e Cavallino Treporti ».

ART. 2.

1. Al terzo comma dell'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, introdotto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, le parole: « 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

ART. 3.

1. Gli stanziamenti previsti a favore del comune di Venezia dall'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono da destinare anche al comune di Cavallino Treporti nella misura che sarà stabilita dal Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 798 del 1984.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DDL13-6527
Lire 500